

Accordo tra il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e il Comune di Montefortino, per la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici – Tipologia III

TRA

il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, di seguito denominato "Parco", con sede in Visso, P.zza del Forno, 1 - (CF dell'Ente: 90005440434) e rappresentato dal Direttore, nato a il e domiciliato per la sua carica a Visso, presso la sede del Parco autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. e dalla DCD 6 del 29.01.2021,

ED

Il Comune di Montefortino (FM), nel seguito "Comune", con sede in Montefortino, via Roma, 21 (C.F./P.IVA n° 00400660445), rappresentata dal Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo, Domenico Ciaffaroni nato a Montefortino (FM) il 08/09/1958 e domiciliato per la sua carica presso il Comune di Montefortino

Premesso che

Lo schema di accordo è stato rispettivamente approvato come segue:

Parco Nazionale dei Monti Sibillini: DD. n. _____ del _____

Comune di Montefortino DGC n. ____ del _____

Il Parco è beneficiario di un finanziamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) destinato alla realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici- acquisito al protocollo del parco al n. 335 del 15.01.2021;

Tra le schede progettuali ammesse a finanziamento vi è la seguente:

Tipologia	<i>Denominazione Scheda</i>	<i>Codice</i>	<i>Importo Ammesso a finanziamento</i>
III	Mobilità sostenibile valle dell'Ambro – Gola dell'Infernaccio – Area di sosta	PNCLI2020-EUAP0002-III-07	€ 279.500,00

- L'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di interventi e attività di interesse comune;
- Per interventi di tipologia III:
Gli interventi inerenti lo sviluppo della mobilità sostenibile costituiscono attività di interesse comune, rivestono carattere di pubblica utilità e sono uno strumento di promozione dell'accesso sostenibile alle aree più sensibili e fragili del Parco;
- I predetti interventi rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi, anche in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente;

- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente gli interventi e le attività oggetto del presente accordo.

Il Parco e il Comune di Montefortino (FM) hanno condiviso la necessità di sottoscrivere un accordo ai sensi dell'art.15 della L 241/1990 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, il Parco e il Comune di Montefortino (FM) stipulano il seguente accordo.

Art. 1- Premesse

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

Oggetto del presente accordo è la realizzazione degli interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, come descritti nella scheda allegata costituente parte essenziale del presente accordo (allegato 1):

Tipologia	<i>Denominazione Scheda</i>	<i>Codice</i>	<i>Importo Ammesso a finanziamento</i>
III	Mobilità sostenibile valle dell'Ambro – Gola dell'Infernaccio – Area di sosta	PNCLI2020-EUAP0002-III-07	€ 279.500,00

Art. 3- Impegni del Comune

Il Comune si impegna alla realizzazione degli interventi di progetto di cui all'allegato 1 e in conformità

ai requisiti di cui all'allegato 2, nonché a trasmettere periodici aggiornamenti al Parco.

In particolare il Comune garantisce:

- l'avvio degli interventi entro il 20.04.2021 (ovvero diversa data comunicata dal Parco) dove per avvio si intende la trasmissione al parco della seguente documentazione:
 - a) la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione dei bandi di gara relativi all'affidamento della progettazione ovvero dei lavori afferenti gli interventi di cui all'articolo 2;
 - b) Provvedimento di nomina del RUP (eventuali variazioni dovranno essere trasmesse tempestivamente al Parco entro 10 giorni dalla variazione);
 - c) Provvedimenti di copertura finanziaria in caso di cofinanziamento;
 - d) Documentazione attestante l'avvenuta apertura CUP del progetto;
 - e) Cronoprogramma intervento;
- l'applicazione dei "Criteri Ambientali minimi" in ogni fase del progetto;
- a comunicare tempestivamente al Parco la necessità di varianti agli interventi e sospendere le attività fino all'approvazione delle stesse da parte del Ministero, per il tramite del Parco;
- la trasmissione al Parco del progetto definitivo o esecutivo per la verifica di coerenza tecnico amministrativa (art. 11 comma 1 nota MATTM 59461.29-07-2020) appena disponibile e comunque prima della predisposizione della gara per l'affidamento dei lavori;
- la comunicazione al Parco di avvenuto avvio delle procedure autorizzative;
- la ricerca di ulteriori finanziamenti o autofinanziamenti qualora la spesa necessaria alla realizzazione degli interventi sia superiore a quanto preventivato nella scheda di cui all'allegato 1. Qualora sia volontà del Comune accedere ad altri fondi pubblici, dovrà esserne

data immediata comunicazione al Parco al fine di poter verificare preventivamente la cumulabilità degli stessi con il finanziamento già ottenuto;

- la comunicazione periodica dello stato di avanzamento del progetto. La prima relazione dovrà essere trasmessa entro il 30.06.2021 e successivamente ogni sei mesi;
- l'ultimazione degli interventi entro e non oltre il 31.12.2024;
- la trasmissione al Parco entro e non oltre il 28.02.2025 documentazione di rendicontazione delle spese sostenute in attuazione del Presente Accordo;
- il necessario supporto agli uffici del Parco per le eventuali integrazioni documentali richieste dal MATTM;
- A trasmettere al Parco con cadenza semestrale dalla data di collaudo i risultati del monitoraggio degli interventi finanziati;

Art. 4- Impegni del Parco

Il Parco, in qualità di beneficiario del Finanziamento del Ministero, si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti e le comunicazioni propedeutiche al mantenimento del finanziamento ottenuto:

Il Parco in particolare garantisce:

- la trasmissione al Ministero dell'avvio degli interventi entro il 30.04.2021, salvo ulteriori proroghe;
- la trasmissione della relazione semestrale nei tempi previsti;
- supporto agli uffici comunali nelle varie fasi della realizzazione degli interventi, facendosi portavoce di eventuali esigenze e curando l'iter di approvazione di eventuali varianti;
- liquidare al Comune le spese sostenute, previa verifica preliminare del rispetto delle condizioni di ammissibilità al finanziamento;
- rendicontare al MATTM le spese sostenute in attuazione del Presente Accordo;
- monitorare i benefici ambientali ottenuti.

Art. 5 – Importo e erogazione del finanziamento

L'importo degli interventi oggetto del presente accordo, come risultante dalle schede approvate dal ministero è fissato in € 279.500,00.

L'importo verrà erogato al Comune per stati di avanzamento, ovvero in tre rate, ciascuna non inferiore al 30% dell'importo del progetto ammesso a finanziamento, e un saldo finale del 10%.

La prima di esse viene erogata previo esito positivo della verifica di coerenza tecnico amministrativa del progetto definitivo/esecutivo (art. 11 comma 1 nota MATTM 59461.29-07-2020).

Quelle seguenti previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal direttore dei lavori, attestante sia la rispondenza degli stati di avanzamento con la effettiva esecuzione delle opere, sia la conformità dei lavori che della congruità dei prezzi, con particolare riferimento ai prezziari delle Regioni Marche ed Umbria, ove applicabili.

Il saldo finale, pari al 10% dell'intero importo viene erogato, al collaudo dei lavori, previa presentazione di una perizia del direttore dei lavori attestante la conformità di quanto realizzato al progetto approvato e di rispondenza ai requisiti minimi di cui allegato 2 e relazione finale firmata dal legale rappresentante in cui viene riportato l'importo delle spese sostenute per il progetto e dichiarazione che la documentazione relativa è conservata presso la sede del Comune.

Nessun importo verrà erogato per interventi parzialmente realizzati o non conformi ai requisiti minimi di cui all'allegato 2.

Qualora gli interventi realizzati non dovessero risultare conformi ai requisiti minimi, il Comune si impegna a rimborsare il Parco delle somme impropriamente percepite.

Art. 6 – Durata

Il presente accordo decorre dal momento della stipula e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e comunque, non oltre il 30.06.2026 data entro la quale, verosimilmente, il MATTM avrà rimborsato al Parco le somme erogate in attuazione del presente accordo. Sono fatti comunque salvi, anche dopo il 30.06.2026, gli obblighi di collaborazione, scambio di informazioni e rendicontazione al MATTM necessarie.

Art. 7 – Risoluzione

Il presente accordo si risolve qualora il progetto presentato non rispetti i requisiti minimi. Si risolve altresì, nell'ipotesi in cui i fondi ottenuti non siano sufficienti alla realizzazione degli interventi e non si reperiscano fondi integrativi.

Art. 8 – Modifiche e integrazioni

Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato solo nel caso in cui ciò non vada a sostituire e/o snaturare le tipologie di attività previste dal Progetto. Se necessario, si perfezionerà un nuovo Accordo sostitutivo del presente, ovvero si redigerà un addendum al presente accordo.

Art. 9 - Foro competente

Ogni e qualsiasi controversia relativa all'applicazione, interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è devoluta esclusivamente al Foro di Macerata.

Art. 10 – Registrazione

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/72, Tabella B, art. 16. Non è soggetto a registrazione a norma del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Art. 11 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente accordo le parti dichiarano di fare riferimento alla normativa vigente.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e a custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico, relativi alle attività di cui al presente atto, in conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ("GDPR") e del D.lgs. 196/2003 come aggiornato dal D.lgs 101/2018.

I titolari del Trattamento sono:

il Parco Nazionale dei Monti Sibillini - Piazza del Forno, 1 - 62039 Visso (MC) - CF: 90005440434 P.IVA: 01219270434 e il responsabile della protezione dei dati è identificato nella persona del Direttore,

Il Comune di Montefortino – via Roma, 21 – 63858 Montefortino (FM) - C.F./P.IVA n° 00400660445 e il responsabile della protezione dei dati è identificato nella persona del Sindaco Domenico Ciaffaroni.

ALLEGATI:

Allegato 1) schede MATTM

Allegato 2) Requisiti minimi interventi

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Il Direttore

Per il Comune di Montefortino
Il Responsabile del Servizio Tecnico- Manutentivo
Domenico Ciaffaroni

Il presente accordo è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa